



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 – 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 6162 /REGINT

Palermo, 29.03.2018

Il responsabile del procedimento dott. Osvaldo Busi

**Circolare n.16/2018**

**Informativa**

All'U.O. Coordinamento Strategico  
**LORO SEDE**

Materia	Tutela alimentare
Oggetto	<b>DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».</b>

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231, pubblicato sulla G.U.R.I. n.32 dell'08.02.2018, che entrerà in vigore il prossimo 9 maggio 2018, con i suoi 31 articoli e 4 Titoli, definisce da un lato la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte nel Regolamento (UE) n.1169/2011, relativamente alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dall'altro abroga il D.Lgs.n.109 del 1992, divenuto inapplicabile in quanto materia armonizzata dal predetto Regolamento dell'Unione adeguando nel contempo le disposizioni non armonizzate del D.Lgs. n.109/1992 alle prescrizioni del regolamento n 1169/2011 riproponendole nel nuovo dispositivo legislativo anche sotto gli aspetti sanzionatori.

L'art.2 reca le definizioni. Esso prevede che, ai fini dell'applicazione del D.lgs. in esame si applichino le definizioni di cui all'art.2 del Regolamento (UE) n.1169/2011 (di seguito "Regolamento"). Esso definisce come **"soggetto responsabile"** ( delle violazioni del presente provvedimento) l'operatore del settore alimentare di cui all'art.8, paragrafo 1, del regolamento:

- il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;
- l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Il Regolamento opera una distinzione tra l' **operatore del settore alimentare (O.S.A.)** ossia "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo" e l'**operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti (O.S.A.R.I.)** definito come "l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione"

L'art.8, paragrafo 2, del Regolamento individua le responsabilità dell'O.S.A.R.I. nell'assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti; mentre il successivo paragrafo 3 individua in capo all'O.S.A. obbligo di non fornire alimenti di cui non conoscano o presumano la non conformità alla normativa



in materia di informazioni essendo responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto.

**Il Titolo II al Capo I** (artt.3 e 4) contiene disposizioni **sanzionatorie** per le violazioni al Reg.to (UE) n.1169/2011.

Gli att.3 e 4 prevedono solo **illeciti amministrativi**, essendo mantenuto con la formula "salvo che il fatto costituisca reato", il presidio penale costituito dagli artt. 515 c.p. (*Frode nell'esercizio del commercio*), 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) e 517-quater (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*).

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Pratiche leali d'informazione</b></p> <p>1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. 2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. 3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità; b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della <b>sanzione amministrativa pecuniaria</b> del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.</p>

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Responsabilità</b></p> <p>1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. 2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e la possibilità del consumatore finale</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla <b>sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro</b>. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla <b>sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro</b>. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti</p>



<p>di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.</p> <p>5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.</p> <p>6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.</p> <p>7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;</li> <li>b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull'imballo esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.</li> </ul> <p>8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.</p>	<p>non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.</p>
--	---

#### TABELLA SINTETICA DELLE VIOLAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

Art. D.Lgs.231/17	Violazione	Reg.to U.E. n.1169/2011	Sanzione Amm.Pec.
3	Violazione delle pratiche leali d'informazione da parte dell'operatore del settore alimentare	Art.7	da € 3.00 a € 24.000
4.1.	Fornitura di alimenti di cui l'operatore del settore alimentare, in base alle informazioni di cui dispone in qualità di professionista, conosce o presume la non conformità alla normativa sugli alimenti	Art.8, paragraf.3	da € 500 a € 4.000
4.2.	Modifica delle informazioni che accompagnano un alimento da parte dell'operatore del settore alimentare	Art.8, paragraf.4	da € 2.000 a € 16.000
4.3	Mancata assicurazione, da parte dell'operatore alimentare, che le informazioni sugli alimenti preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti	Art.8, paragraf.6	da € 1.000 a € 8.000
4.4	Violazione delle disposizioni sulla fornitura delle indicazioni obbligatorie da parte dell'operatore alimentare (compresa quella da riportare sul solo documento commerciale)	Art.8, paragraf.7	da € 1.000 a € 8.000

\*\*\*\*\*



**Il Titolo I, Capo II (artt.5,6 e 7) contiene la disciplina relativa alle violazioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione.**

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Elenco delle indicazioni obbligatorie</b></p> <p>1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la denominazione dell'alimento;</li> <li>b) l'elenco degli ingredienti;</li> <li>c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;</li> <li>d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;</li> <li>e) la quantità netta dell'alimento;</li> <li>f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;</li> <li>g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;</li> <li>h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;</li> <li>i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;</li> <li>j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;</li> <li>k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;</li> <li>l) titolo alcolometrico volumico effettivo;</li> <li>m) una dichiarazione nutrizionale.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p>Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1, e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.</p> <p>3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.</p>

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art.9</b> <b>Elenco delle indicazioni obbligatorie</b></p> <p>1. (Omissis)</p> <p>2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l'articolo 35, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso Pittogrammi o simboli.</p> <p>3. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso Pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.</p> <p>Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire mediante atti delegati a norma dell'articolo 51, i criteri cui è subordinata l'espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso Pittogrammi o simboli invece che parole o numeri.</p> <p>4. (Omissis)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p>Violazione degli obblighi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento</p> <p>1. La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.</p>



### Art. 12

#### Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti

1. Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento.
2. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.
3. Al fine di assicurare che i consumatori possano beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, a condizione che sia assicurato lo stesso livello di informazioni attraverso l'imballaggio o l'etichetta, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell'ampio uso di tali strumenti da parte dei consumatori, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta.
4. Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 al fine di esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso mezzi diversi da quelli riportati sull'imballaggio o sull'etichetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
5. Agli alimenti non preimballati si applicano le disposizioni dell'articolo 44.

### Art. 13

#### Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Fatto salve le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscure, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferenze.
2. Fatto salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.
3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm<sup>2</sup> l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.
4. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, norme in materia di leggibilità. Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.
5. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo.
6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.



Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 Vendita a distanza</b></p> <p>1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;</li> <li>b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.</li> </ul> <p>2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p><b>Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.</p>

#### TABELLA SINTETICA DELLE VIOLAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

Art. D.Lgs.231/17	Violazione	Reg.to U.E. n.1169/2011	Sanzione Amm.Pec.
5.1	Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze che possono provocare allergie. <b>N.B.</b> la sanzione non si applica se il responsabile ha avviato immediatamente le procedure per ritirare il prodotto e informare le autorità competenti	Art.9,paragraf 1	da €.5.000 a €.40.000
5.2	Mancata apposizione di ulteriori indicazioni obbligatorie	Art.9,paragraf. 1 Art.10, paragf.1 e allegato III	da €.3.000 a €.24.000
5.3	Indicazione in etichetta del nome ragione sociale e indirizzo del produttore anziché, se diverso, del soggetto responsabile	Art.9,paragraf. 1, lett.h)	da €.3.000 a €.24.000
6	Mancata osservazione da parte del soggetto responsabile delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie ( in parole, numeri,pittogrammi o simboli) nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento di altre indicazioni obbligatorie	Art.9,paragraf. 2, e 3, art.12 e 13 e Allegato IV	da €.1.000 a €.8.000
7	Violazione sulle disposizioni di vendita a distanza	Art.14	da €.2.000 a €.16.000



**Il Capo III ( da art.8 art.15) è dedicato alle *violazioni delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie.***

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art.17</b> <b>Denominazione dell'alimento</b></p> <p>1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ovvero non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale è fornita una denominazione descrittiva.      2. E' ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.      3. In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire nello Stato membro di commercializzazione un'informazione corretta per i consumatori.      4. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.      5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che lo accompagnano.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.      2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 500 euro ad 4.000 euro.      3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.      4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che lo accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.      5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.18</b> <b>Elenco degli ingredienti</b></p> <p>1. (Omissis)      2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'articolo 17 e all'allegato VI      3. (Omissis)      4. (Omissis)      5. (Omissis)</p>	

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>Elenco degli ingredienti</b></p> <p>1. L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.      2. (Omissis)      3. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.      4. (Omissis)      5. (Omissis)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento</b></p> <p>1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.      2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.</p>



	3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
--	---

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p><b>Art. 21</b></p> <p><b>Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze</b></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; nonché</li> <li>b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.</li> </ul> <p>In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.</p> <p>Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.</p> <p>Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.</p> <p>2. Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tener conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 51.</p> <p>Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.</p>	<p><b>Art. 10</b></p> <p><b>Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento</b></p> <p>1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.</p>

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p><b>Art. 22</b></p> <p><b>Indicazione quantitativa degli Ingredienti</b></p> <p>1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazioni di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;</li> <li>b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o</li> <li>c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguere dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.</li> </ul> <p>2. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VIII.</p>	<p><b>Art. 11</b></p> <p><b>Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.</p>



<p><b>Art. 23</b></p> <p><b>Quantità netta.</b></p> <p>1. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in unità di volume per i prodotti liquidi;</li> <li>b) in unità di massa per gli altri prodotti.</li> </ul> <p>2. Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull'etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell'allegato IX.</p>	
--	--

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p><b>Art.24</b></p> <p><b>Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento</b></p> <p>1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.</p> <p>2. La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato X.</p> <p>3. Per assicurare un'applicazione uniforme del modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui all'allegato X, punto 1, lettera c), la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le norme al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p>	<p><b>Art. 12.</b></p> <p><b>Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento</b></p> <p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.</p> <p>2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Le dichiture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione «Surgelato il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...» prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.</p>

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs.n.231/2017
<p><b>Art.26</b></p> <p><b>Paese d'origine o luogo di provenienza</b></p> <p>1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.</p>	<p><b>Art. 13</b></p> <p><b>Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.</p> <p>2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.</p>



Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <b>Titolo alcolometrico</b></p> <p>1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell'Unione applicabili a tali prodotti.</p> <p>2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all'allegato XII.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento</b></p> <p>1. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Contenuto</b></p> <p>1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il valore energetico; e</li> <li>b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.</li> </ul> <p>Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.</p> <p>2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acidi grassi monoinsaturi;</li> <li>b) acidi grassi polinsaturi;</li> <li>c) polioli;</li> <li>d) amido;</li> <li>e) fibre;</li> <li>f) i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.</li> </ul> <p>3. Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il valore energetico; oppure</li> <li>b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.</li> </ul> <p>4. In deroga all'articolo 38, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.</p> <p>5. Fatto salvo l'articolo 44 e in deroga all'articolo 38, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al valore energetico; oppure</li> <li>b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.</li> </ul> <p>6. Al fine di tener conto dell'utilità per l'informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.</p> <p>7. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione. La relazione è tesa a valutare l'impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l'offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l'altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento</b></p> <p>1. La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.</p>



5. Fatto salvo l'articolo 44 e in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

- a) al valore energetico; oppure
- b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

6. Al fine di tener conto dell'utilità per l'informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.

7. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione. La relazione è tesa a valutare l'impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l'offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l'altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correderà la relazione di una proposta legislativa.

#### Art. 35

##### Forme di espressione e presentazione supplementari

1. Oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 33 e alla presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all'articolo 7;
- b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un'ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;
- c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta;
- d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;
- e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento amminate di cui all'allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi;
- f) sono obiettivi e non discriminatori; e
- g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.

2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.

3. Gli Stati membri assicurano l'appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio. Per facilitare il monitoraggio dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare all'autorità competente l'uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull'interruzione dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.

4. La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, se stessa e le parti interessate su materie



<p>riguardanti l'uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.</p> <p>5. Entro il 13 dicembre 2017, alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull'uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.</p> <p>6. Per assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p>	
---	--

#### TABELLA SINTETICA DELLE VIOLAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

Art. D.Lgs.231/17	Violazione	Reg.to U.E. n.1169/2011	Sanzione Amm.Pec.
8, commi 1 e 5	Violazione da parte del soggetto responsabile delle disposizioni sulla denominazione legale dell'alimento e sulla designazione degli ingredienti	Art.17 paragraf.1 e 4 e Art.18 paragraf.2	da €.2.000 a €.16.000
8, commi 2 e 5	Errori o omissioni formali relative alla violazione precedente	Art.17 paragraf.1 e 4 e Art.18 paragraf.2	da €.500 a €.4.000
8, commi 3 e 5	Commercializzazione in altro stato membro. Mancata applicazione di informazioni suppletive sulla natura reale dell'alimento o degli ingredienti atte a non confonderlo con altri alimenti.	Art.17 paragraf.2 e 3 e Art.18 paragraf.2	da €.500 a €.4.000
8, commi 4 e 5	Violazione delle disposizioni sulla denominazione legale degli alimenti e degli ingredienti e sulle indicazioni specifiche che li accompagnano	Art.17 paragraf.2 e 3 e Art.18 paragraf.2, Allegato IV	da €.1.000 a €.8.000
9, comma 1	Violazione delle disposizioni sull'elencazione e denominazione degli ingredienti e sulla loro eventuale forma di nano materiali ingegnerizzati	Art.18 paragraf.1 e 3 Allegato VII	da €.2.000 a €.16.000
9, comma 2	Errori o omissioni formali relative alla violazione precedente	Art.18 paragraf.1 e 3 Allegato VII	da €.500 a €.4.000
9, comma 3	Violazione delle disposizioni sull'indicazione e designazione degli ingredienti	Allegato VII	da €.1.000 a €.8.000
10	Violazione delle disposizioni relative ai requisiti di etichettatura di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Art.21 e Allegato II	da €.2.000 a €.16.000
11	Violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti	Artt.22 e 23 Allegati VIII e IX	da €.1.000 a €.8.000
12,comma 1	Violazione delle disposizioni sul termine minimo di conservazione	Art.24 e Allegato X, paragraf.1	da €.1.000 a €.8.000
12,comma 2	Violazione delle disposizioni sull'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento	Art.24 e Allegato X, paragraf.2 e 3	da €.2.000 a €.16.000
12, comma 3	Cessione o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza	Art.24 e Allegato X	da €.5.000 a €.40.000
13, comma 1,	Violazione delle disposizioni relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza	Art.26	da €.2.000 a €.16.000
13, comma 2,	Errori o omissioni formali relative all'indicazione del paese d'origine o al luogo di provenienza	Art.26	da €.500 a €.4.000



14	Violazione delle disposizioni relative all'indicazione del titolo alcolometrico	Art.28 e Allegato XII	da €.500 a €.4.000
15	Violazione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale	Arti.30 e 35 e Allegato XII e XV	da €.2.000 a €.16.000

**Il Capo IV composto dal solo art.16** stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria ai sensi dell'art.36 del Regolamento. Nel caso in cui le suddette informazioni possano indurre in errore il consumatore il secondo comma dell'art.16, comma 2, salvo che il fatto non costituisca reato, prevede la sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da **3.000 a 30.000 euro**.

Reg.to UE n.1169/2011	D.Lgs. n.231/2017
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b></p> <p><b>Requisiti applicabili</b></p> <p>1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.</p> <p>2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;</li> <li>b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e</li> <li>c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.</li> </ul> <p>3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;</li> <li>b) informazioni relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; e</li> <li>c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all'allegato XIII.</li> </ul> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2</p> <p>4. (Omissis)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p><b>Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La sanzione che consegue alla violazione della fattispecie prevista dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.</p>

**Il Titolo III ( artt.17-24) è dedicato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni.**

#### **Capo I (artt.17-20)**

L'art.17 aggiorna le disposizioni contenute nell'art.13 del D.Lgs. n.109 del 1992, in **materia di lotto**, articolo abrogato dall'art.30 del decreto in esame.

#### Art. 17

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011

1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.
3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
4. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta apposta.
6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.
7. L'indicazione del lotto non è richiesta:
  - a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
  - b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;
  - c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:



- 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
- 2) avviati verso organizzazioni di produttori;
- 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento;
- e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm<sup>2</sup>.

L'art.18 aggiorna le disposizioni contenute nell'art.15 del D.Lgs. ( anch'esso abrogato dall'art.30 del presente provvedimento) sui **distributori automatici**.

#### Art. 18

##### Distributori automatici

- 1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
- 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

L'art.19 ripropone aggiornandole le disposizioni contenute nell'art.16 del D.Lgs. n.109/1992 riguardanti la **vendita dei prodotti non preimballati**.

#### Art. 19

##### Vendita di prodotti non preimballati

- 1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombrate, non sono considerate imballaggio.
- 2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:
  - a) la denominazione dell'alimento;
  - b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento;
  - c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ovvero necessario;
  - d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
  - e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
  - f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
  - g) la designazione «decongelatori» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.
- 3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente. In prossimità dei banchi di esposizione, dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
- 4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
- 5. Le acque idonee al consumo umano, non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
- 6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
- 7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria, tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.



8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, è obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalla collettività e deve essere apposta su menu o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene.
- In vista, in caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa può essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menu, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale.
9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresì, l'obbligo di cui al comma 2, lettera g).
- fatti salvi i casi di deroga previsti.
10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Anche l'**art.20** aggiorna le disposizioni contenute nell'**art.17** del D.Lgs. n.109 del 1992 relative ai prodotti alimentari non destinati al consumatore, anch'esso abrogato dall'**art.30** del presente provvedimento.

#### Art. 20

##### Prodotti non destinati al consumatore

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta apposta o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti.

**Il Capo II (artt.21-24)** dedicato alle **violazioni delle disposizioni nazionali**, introduce **specifici illeciti amministrativi per le violazioni** delle disposizioni nazionali di cui a precedenti **articoli 17,18,19 e 20**. Gli importi delle predette sanzioni sono aumentati rispetto a quelli contenuti nell'**art.18** del D.Lgs. n.109 del 1992 (S.A.P. da €.600 a €.3.500).

#### Art. 21

**Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto**

1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'**articolo 17** comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'**articolo 17** comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**.

#### Art. 22

**Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto**

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'**articolo 18**, comma 1, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell'**articolo 18**, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'**articolo 9, paragrafo 1, lettera c)**, del regolamento, come previsto dall'**articolo 44, paragrafo 1, lettera a)**, del medesimo regolamento, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro**.



Art. 23

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati e' soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro**.

3. Quando l'indicazione di cui al comma 2 e' resa con modalità differenti da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro**.

4. L'operatore del settore alimentare che omchia, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, e' soggetto all'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro**.

Art. 24

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto

1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro**.

TABELLA SINTETICA DELLE VIOLAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

Art. D.Lgs.231/17	Fattispecie	Art. violato D.Lgs.231/17	Sanzione Amm.Pec.
21,comma 1	Omessa indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore	Art.17	da €.3.000 a €.24.000
21,comma 2	Diforme indicazione del lotto o partita al quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore	Art.17	da €.1.000 a €.8.000
22,comma 1	Violazione da parte dell'operatore del settore alimentare delle disposizioni relative alla distribuzione di alimenti attraverso distributori automatici da parte dell'operatore del settore alimentare	Art.18	da €.1.000 a €.8.000
22,comma 2	Omessa apposizione sui distributori automatici dell'indicazioni delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Art.9, paragrafo 1,lett. c) e art.44, paragrafo 1, lett.a) del Reg.to UE n.1169/2011	da €.5.000 a €.40.000
23, comma 1	Violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti preimballati da parte dell'operatore del settore alimentare	Art.19	da €.1.000 a €.8.000
23,comma 2	Omessa indicazione dei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività da parte dell'operatore del settore alimentare delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Art.19, Art.9, paragrafo 1,lett. c) e art.44, paragrafo 1, lett.a) del Reg.to UE n.1169/2011	da €.3.000 a €.24.000
23,comma 3, primo periodo	Diforme indicazione, nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività da parte dell'operatore del settore alimentare delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Art.19	da €.1.000 a €.8.000
23,comma 3,secondo periodo	Errori o omissioni formali in tema di indicazione nei prodotti preimballati e	Art.19	da €.500 a €.4.000



	negli alimenti serviti alla collettività delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze		
23,comma 4	Violazione della disciplina relativa agli adempimenti precedenti alla vendita dei prodotti preimballati al consumatore o alle collettività	Art.19, comma 7	da €.500 a €.4.000
24	Violazione, da parte dell'operatore del settore alimentare, degli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione per i prodotti non destinati al consumatore finale.	Art.20	da €.500 a €.4.000

-----  
Il Titolo IV (artt.25-31) contiene le disposizioni finali.

L'art.25 reca la clausola di mutuo riconoscimento, cioè l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro dell'U.E. o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'EFTA (Associazione Europea di libero scambio ossia Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del Regolamento.

L'art.26 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRG), l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

Restano salve le attuali competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella repressione degli illeciti ai sensi del Codice del consumo (D.Lgs. n.206 del 2005), e sulla pubblicità ingannevole previsto dal D.Lgs. n.145 del 2007.

Resta ferma la disciplina vigente in merito alle autorità competenti all'accertamento delle violazioni, che sono in ogni caso tenute agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite.

L'art.27 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, rinviando, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nella legge n.689/1981.

In deroga alla disciplina generale, il secondo comma prevede che alle violazioni del presente decreto si applichino le disposizioni contenute nell'art.1, commi 3 e 4, del decreto-legge n.91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.116 del 2014,<sup>1</sup> circa la diffida e la sanatoria delle violazioni e il pagamento in misura più che ridotta.

Quando la violazione è commessa da microimprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ossia da un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro), la sanzione amministrativa è ridotta del 30% (comma 3).

I successivi commi 4 e 5 escludono l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto:

- a) alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro per la cessione gratuita a persone indigenti di alimenti che presentano irregolarità nelle etichettature non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o ai prodotti che possono provocare allergie o intolleranze (comma 4);
- b) all'immissione sul mercato di un alimento che è corredata da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto (comma 5).

L'art.28, nello stabilire disposizioni transitorie dispone che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'art.29 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine l'art.30, con i suoi tre commi, riguarda le abrogazioni. Il primo comma abroga il D.Lgs. n.109 del 1992, prevedendo che:



- ✓ Il richiamo agli artt. 13,15,16 e 17 del D.Lgs. n.109 del 1992 ( articoli abrogati insieme alle altre disposizioni del citato decreto legislativo), deve intendersi riferito agli artt.17,18,19 e 20 del decreto in commento;
- ✓ per quanto riguarda i richiami all'art.18 del D.Lgs. n.109 del 1992( anch'esso abrogato) contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono effettuati ai corrispondenti articoli in materia di sanzioni presenti del decreto in esame.

**Il secondo comma dell'art.30 prevede l'abrogazione:**

- a) dell'**art.7 del D.P.R. n.391 del 1980**, recante la disciplina per l'identificazione del lotto di appartenenza dei preimballaggi;
- b) del **D.Lgs. n. 77 del 1993**, che attua la direttiva 90/496/UE del Consiglio del 24 settembre 1990, riguardante l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

**Il terzo comma prevede la soppressione di alcune parole relative alla durabilità del latte contenute nella legge n.169 del 1989**, riguardante la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino. In particolare sono **abrogate** le seguenti disposizioni:

- a) l'**art.5 comma 3**, che prevede la che il termine di consumazione del latte sottoposto a pasteurizzazione non possa superare i quattro giorni successivi a quello di confezionamento;
- b) l'**art.6, comma 1, lett.a)**, limitatamente alle parole ", con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento";
- c) l'**art.6,comma 1, lett.b)**, limitatamente alle parole ", con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento".

**IL COMANDANTE**  
Dott.G. MARCHESE



*Art.1, comma 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecunaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 1 della citata legge n. 689 del 1981. (Omissis).*

*Art.1 comma 4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecunaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.*

